

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-2995 del 15/06/2021
Oggetto	RINNOVO CON VARIANTE SOSTANZIALE DELLA CONCESSIONE PREFERENZIALE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE DA FALDE SOTTERRANEE CON PROCEDURA ORDINARIA AD USO ZOOTECNICO COMUNE DI REGGIO EMILIA (RE) LOCALITA' MARMIROLO (PRATICA N. 8294 - CODICE PROCEDIMENTO RE07A0085). TITOLARE: SOCIETA' AGRICOLA GIAROLI ELLO & FIGLI
Proposta	n. PDET-AMB-2021-3074 del 14/06/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno quindici GIUGNO 2021 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

Pratica N.5818/2020

OGGETTO: RINNOVO CON VARIANTE SOSTANZIALE DELLA CONCESSIONE PREFERENZIALE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE DA FALDE SOTTERRANEE CON PROCEDURA ORDINARIA AD USO **ZOOTECNICO** COMUNE DI **REGGIO EMILIA (RE)** LOCALITA' **MARMIROLO** (PRATICA N. **8294** - CODICE PROCEDIMENTO **RE07A0085**).

TITOLARE: **SOCIETA' AGRICOLA GIAROLI ELLO & FIGLI**

LA DIRIGENTE

VISTI:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 21 aprile 1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/95, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni" e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad Arpae sulle funzioni assegnate ai sensi della L.R. 13/2015;
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici";
- la Legge Regionale 20 aprile 2018, n. 4 "Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti";
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m. e i. contenente le disposizioni di legge in materia ambientale;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004 n. 7 e s.m. e i. in cui al Titolo II, Capo II sono contenute le disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio;
- il Regolamento Regionale 20 novembre 2001, n. 41 che disciplina i procedimenti di rilascio di concessione di acqua pubblica;
- le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna concernenti il valore e l'aggiornamento dei canoni di concessione, delle spese di istruttoria, ridefinizione di varie tipologie di utilizzo per i procedimenti afferenti le concessioni di derivazione di acqua pubblica: DGR 27 giugno 2001 n. 1225, DGR 15 aprile 2002 n. 609, DGR 07 luglio 2003 n. 1325, DGR 01 agosto 2005 n. 1274, DGR 29 dicembre 2005 n. 2242, DGR 29 dicembre 2006 n. 1994, DGR 22 dicembre 2008 n. 2326, DGR 09 dicembre 2011 n. 1985, DGR 2 febbraio 2015 n. 65,

DGR 29 ottobre 2015 n. 1622, DGR 31 ottobre 2016 n. 1792;

- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005 n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 787 del 09/06/2014 avente per oggetto "Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione di acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico Art. 21 R.R. 41/2001";
- la Legge Regionale 30 aprile 2015 n. 2 e in particolare l'art. 8 "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1415 del 05/09/2016 Definizione dei fabbisogni irrigui per coltura, ai sensi del D.M. 31 luglio 2015 "approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1622 del 29/10/2015 "Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2254 del 21/12/2016 "Disciplina relativa alle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo ed alla raccolta e gestione dei dati, in recepimento del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 31 luglio 2015 secondo quanto disposto dall'accordo di partenariato 2014-2020, sezione 2 "condizionalità ex-ante tematiche FEASR" punto 6.1 "Settore delle Risorse Idriche".

PREMESSO che con Determinazione n. 15150 in data 24/12/2010 del Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po è stato formalmente attestato l'avvenuto riconoscimento di concessione preferenziale, ex art. 50 della Legge Regionale 14 aprile 2004 n. 7, alla ditta Società Agricola Giaroli Ello & figli per la derivazione di acqua pubblica da falde sotterranee da esercitarsi mediante prelievo da n° 1 pozzo ubicato su terreno di proprietà della stessa ditta **richiedente**, catastalmente identificato al N.C.T. del Comune di Reggio Emilia (RE) al foglio 245 particella 252 (ex 90), coordinate UTM*-32: X = 635.934 Y = 945877, da destinare all'uso igienico ed assimilati (zootecnico) con una portata massima di l/s 8,00 per un volume complessivo di m³/anno 40.000, con scadenza 31/12/2015.

PRESO ATTO:

- dell'istanza in data 22/06/2015 presentata dalla ditta Società Agricola Giaroli Ello & Figli tendente ad ottenere il rinnovo della succitata concessione;
- della successiva istanza in data 07/02/2020 presentata dalla stessa ditta tendente ad ottenere la variante alla predetta concessione.

TENUTO CONTO che:

- che la domanda di rinnovo è stata presentata entro i termini di scadenza stabiliti dalla vigente normativa in materia ed è corredata della documentazione prevista dall'art. 6, comma 3 del R.R. 41/2001;
- che, per la tipologia della variante richiesta, consistente nell'integrazione del pozzo esistente mediante la perforazione di un nuovo pozzo (Pozzo 2) da adibire a mansioni di soccorso ed emergenza nei casi di manutenzione e/o problemi tecnici sul pozzo esistente, in modo da garantire il mantenimento costante del prelievo e fabbisogno idrico necessario a non mandare in crisi l'attività svolta dall'Azienda zootecnica, nonché nell'aumento della quantità d'acqua da prelevare complessivamente da m³ 40.000 a m³ 49.000, l'istanza presentata rientra nella fattispecie delle varianti sostanziali, assimilate alle nuove concessioni, di cui all'art. 31, comma 1 del Regolamento Regionale 41/2001 e pertanto è soggetta alla procedura di cui agli artt. 6 e 16 (concessione ordinaria) del Titolo II, Capi I e II del citato Regolamento;
- che la domanda di Variante Sostanziale è corredata della documentazione prevista dall'art. 6, comma 3 del R.R. 41/2001, costituita da Relazione Tecnica e Idrogeologica generale a firma del dr. Geol. Andrea Fornaciari consistente nello studio (con inquadramento geologico e idrogeologico dell'area, idrostratigrafia presunta e sezioni idrogeologiche) per lo sfruttamento di acque sotterranee mediante la perforazione di un nuovo pozzo a servizio delle esigenze produttive aziendali.

DATO ATTO che:

- con determinazione n. DET-AMB-2020-1591 in data 06/04/2020 questo Servizio ha autorizzato la perforazione del succitato pozzo da adibire a mansioni di soccorso ed emergenza nei casi di manutenzione e/o problemi tecnici sul pozzo esistente;
- il richiedente ha presentato in data 26/04/2021 assunta al prot. n. PG/2020/64289 in pari data, la relazione integrativa contenente la stratigrafia del terreno, le caratteristiche tecniche dell'opera e la relazione illustrativa delle prove di portata (per pozzi > 5 l/s), da cui si evince che il pozzo è ubicato su terreno di proprietà della stessa ditta **richiedente**, catastalmente identificato al N.C.T. del Comune di Reggio Emilia (RE) al foglio 245 particella 366, coordinate UTM-RER: X = 635.730 Y = 945.815, e risulta avere le seguenti caratteristiche:
 - profondità m 110 dal piano campagna;
 - rivestimento in PVC di diametro mm 180;
 - equipaggiamento consistente in una elettropompa sommersa della potenza di 7,5 Kw e portata di 8,00 l/s, per un consumo idrico totale complessivo di 49.000 m³/anno;
- che, in considerazione della destinazione d'uso "igienico ed assimilati, il volume totale di prelievo, così come valutato nella relazione prodotta dalla ditta richiedente (m³ 11.000 per uso lavaggio sala mungitura), è da ritenersi eccessivo;
- che pertanto, per tale destinazione d'uso, quale volume totale annuo, è stato ritenuto congruo il valore di m³ 6.000 calcolato in base ai criteri di cui all'Allegato 2 della D.G.R. n. 1781 del 12 Novembre 2015 (ZOOTECNICO), di conseguenza il volume complessivo annuo di prelievo d'acqua concedibile è pari a m³ 44.000

ACCERTATO che l'utenza di cui si chiede concessione è così caratterizzata:

- prelievo da acque **sotterranee (N. 2 Pozzi di cui N. 1 Pozzo di soccorso)**
- portata massima 8,0 l/s;
- volume annuo massimo 44.000 m³/anno;
- il pozzo non insiste entro il perimetro di aree di rispetto di pozzi acquedottistici pubblici ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs. n. 152/2006;
- le opere di derivazione non ricadono in un'area Parco o protetta e non sono all'interno di un'area SIC/ZPS;
- le previste opere non sono da assoggettare alle procedure di valutazione ambientale di cui alla L.R. 4/2018 e s.m.i.;
- il **Corpo Idrico** interessato è identificato con il seguente Codice identificativo: **2380ER-DQ2-CCI - Conoidi Alluvionali Appenniniche - acquifero confinato inferiore - Profondo di pianura.**
- dalla valutazione ex-ante dell'impatto generato dal prelievo, effettuata secondo la <<Direttiva Derivazioni>> adottata dall'Autorità di Bacino del Fiume Po, la derivazione **NON RICADE** nei casi di "Esclusione".

DATO ATTO che, per quanto riguarda il **parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po**, di cui all'art. 9 del R.R. 41/2001, ordinato a verificare la compatibilità della utilizzazione con le previsioni dei Piani di Tutela della risorsa idrica ed al controllo sull'equilibrio del bilancio idrico:

- con Deliberazione n. 8 in data 17/12/2015 e n. 3 in data 14/12/2017 il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po ha approvato la Direttiva "Valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di gestione del Distretto Idrografico del Fiume Po (<<Direttiva Derivazioni>>);
- con la sua nota prot. N. 354/5.2 del 25/1/2016 la medesima Autorità di Bacino ha definito ed indicato i criteri di applicazione delle suddetta <<Direttiva Derivazioni>>, precisando inoltre che, in base ai principi di sussidiarietà, di semplificazione amministrativa e di non aggravio dei procedimenti, la stessa Direttiva permette di individuare una serie di situazioni in cui la garanzia dell'equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi sussistente o meno e quindi si possa superare l'espressione del parere di competenza nei casi in cui, applicando la Direttiva Derivazioni, lo stesso risulterebbe superfluo;
- a seguito di specifica richiesta di A.R.P.A.E., la Direzione Generale Cura Territorio e Ambiente della Regione Emilia-Romagna, con nota n. PG.2016.0788494 in data 27/12/2016, ha informato questa Agenzia che la Regione Emilia-Romagna condivide i contenuti e le modalità applicative della <<Direttiva Derivazioni>> approvate dalla Autorità di Bacino del fiume Po;

- questa Agenzia, a seguito delle verifiche svolte applicando i criteri e la metodologia contenuti nelle citate Direttive Derivazioni, ha accertato che la derivazione **NON RICADE** nei casi di “Esclusione” e che, pertanto, l’utenza richiesta risulta compatibile con l’equilibrio del bilancio idrico e non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi definiti per il corpo idrico interessato dal prelievo, fatto salvo il rispetto delle prescrizioni indicate nel disciplinare di concessione.

ACQUISITI i seguenti pareri, richiesti ai sensi degli artt. 9 e 12 del R.R. 41/2001:

- Provincia di Reggio Emilia, assunto al protocollo con n. PG/2020/47805 in data 30/03/2020, che ha espresso parere favorevole;

VERIFICATO:

- che sul B.U.R.E.R.T. n. 52 in data 04/03/2020 è stata effettuata la pubblicazione della domanda di concessione e che nei termini previsti dal predetto avviso non sono pervenute osservazioni né opposizioni;
- che nel procedimento istruttorio non sono emerse condizioni riconducibili alle cause di diniego di cui all’art. 22 del RR 41/2001;
- che, il richiedente ha versato, ai sensi dell’art.153 della LR n.3/99, l’importo dovuto per l’espletamento dell’istruttoria della domanda di concessione;

CONSIDERATO, inoltre:

- che ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, la destinazione d’uso della richiesta concessione rientra tra le tipologie individuate alla lett. f) (igienico ed assimilati) dell’art. 152 della citata LR 3/99, così come modificato ed integrato dalle DGR n. 1225/01, n. 609/02, n. 1325/03, n. 1274/05, n. 2242/05, n. 1994/06, n. 2326/08, n. 1985/2011, n. 65/2015 e n. 1792/2016;
- che, l’importo del canone, vista la portata d’esercizio della derivazione (8 l/s), per la tipologia di appartenenza corrisponde al minimo previsto;
- che, ai sensi del disposto di cui al comma 4 dell’art. 8 della L.R. 2/2015, **la cauzione da versare**, a garanzia degli obblighi e condizioni **delle concessioni del demanio idrico, ha un importo minimo di Euro 250,00**;
- che in occasione della precedente concessione il deposito cauzionale è stato costituito per l’importo di **€ 150,00**;
- che pertanto, per il ritiro del presente provvedimento, la ditta richiedente è tenuta al versamento dell’importo di **€ 100,00** a integrazione della somma già versata quale cauzione, nonché dell’importo di **€ 164,39** quale canone per l’annualità **2021** e dovrà essere accertato l’avvenuto versamento degli importi relativi ai canoni delle pregresse annualità dal 2001 al 2020 come specificato nel disciplinare;

DATO ATTO:

- che è stato redatto il Disciplinare di Concessione che stabilisce, oltre alle clausole di natura economica, le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l’esercizio della concessione;
- che i canoni di concessione delle pregresse annualità dal 2001 al 2020, risultano regolarmente corrisposti.
- che il canone di concessione relativo all’annualità in corso (2021) risulta regolarmente corrisposto in data 11/06/2021;
- che l’importo, quale integrazione del deposito cauzionale, costituito in occasione della concessione originaria, risulta regolarmente corrisposto in data 11/06/2021;
- che nel procedimento istruttorio non sono emerse condizioni riconducibili alle cause di diniego di cui all’art. 22 del R.R. 41/2001;

RITENUTO pertanto, sulla base dell’istruttoria tecnica e amministrativa esperita, che la concessione possa intendersi **rinnovata a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza** della concessione originaria, e **che possa essere assentita la Variante Sostanziale della concessione** ai sensi dell’art. 31 del RR 41/2001;

SU proposta del Responsabile del procedimento, titolare dell’Incarico di Funzione Unità Demanio Idrico RE.

D E T E R M I N A

per le motivazioni indicate in premessa, da intendersi qui integralmente richiamate:

- a) di assentire, fatti salvi i diritti dei terzi, alla ditta Società Agricola Giaroli Ello & figli C.F./P.IVA 01381430352 con sede in Reggio Emilia (RE) il rinnovo con variante sostanziale della concessione a derivare acqua pubblica dalle falde sotterranee in Comune di Reggio Emilia (RE) località Marmirolo, mediante prelievo da n° 2 pozzi, di cui n° 1 da adibire a mansioni di soccorso ed emergenza nei casi di manutenzione e/o problemi tecnici sul pozzo esistente, ubicati su terreno di proprietà della stessa ditta richiedente, catastalmente identificati al N.C.T. del Comune di Reggio Emilia (RE) al foglio 245 mappale 252 **Pozzo 1** e foglio 245 mappale 366 **Pozzo 2** (Pozzo di soccorso), da destinare all'uso zootecnico (igienico ed assimilati), già assentita alla stessa ditta richiedente con Determinazione n. 15150 del 24/12/2010 e scadenza il 31/12/2015,
- b) di stabilire che la concessione continui ad essere esercitata e di fissare la quantità d'acqua prelevabile pari alla portata massima di **l/s 8,0** corrispondente ad un volume complessivo annuo di **m³ 44.000** nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel Disciplinare parte integrante e sostanziale del presente atto;
- c) di stabilire che **il rinnovo decorre dal 01/01/2016**, giorno successivo alla data di scadenza della concessione originaria, e che a norma della D.G.R. 787/2014 **la durata della concessione sia valida fino al 31 dicembre 2025**;
- d) di approvare il disciplinare di concessione, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente le condizioni e prescrizioni per l'esercizio della derivazione;
- e) di stabilire che per l'annualità in corso (**2021**) l'importo del canone dovuto è pari a **€ 164,39**, dando atto che tale somma è stata corrisposta prima del ritiro del presente provvedimento;
- f) di fissare in **€ 250,00** l'importo del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, in base a quanto previsto dal comma 4 dell'art. 8 della L.R. 2/2015, dando atto che il medesimo risulta essere stato regolarmente costituito;
- g) di dare atto che i canoni dovuti relativi alle pregresse annualità dal 2001 al 2020 **risultano già regolarmente corrisposti dalla ditta concessionaria**;
- h) di dare atto che il canone per le **annualità successive al 2021** dovrà essere corrisposto di anno in anno **entro il 31 marzo dell'anno di riferimento**, con le modalità indicate dall'Amministrazione concedente e che **l'importo corrispondente** è soggetto all'adeguamento derivante dall'aggiornamento dei canoni ai sensi dell'art 8 della L.R. 2/2015;
- i) di avvertire che, in mancanza di pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopraindicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero del credito;
- j) di approvare il disciplinare di concessione, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente le condizioni e prescrizioni per l'esercizio della derivazione;
- k) di dare atto che la Struttura competente, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 95, comma 5 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. nonché dall'art. 48 del R.R. n. 41/01;
- l) di dare atto che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE
- m) di dare atto che l'Agenzia provvederà alla pubblicazione per estratto della presente determinazione dirigenziale sul B.U.R.E.R.T. della regione Emilia Romagna;
- n) di dare atto che l'originale del presente atto firmato digitalmente è contenuto nel sistema informatico di gestione degli atti di ARPAE e che una copia conforme dello stesso sarà notificata all'interessato;
- o) di dare atto, infine:
 - che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia Romagna;
 - che qualora il presente provvedimento sia soggetto a registrazione fiscale ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 questo debba essere fatto a cura del Concessionario entro il ventesimo giorno dalla data di avvenuta adozione del presente atto;

- che l'originale del presente atto, con oneri di bollatura a carico del concessionario, è conservato presso l'archivio informatico dell'amministrazione concedente e ne sarà notificata al concessionario una copia semplice che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;
- che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, entro 60 giorni dalla ricezione, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie di cui agli artt. 18, 140, 143 e 144 del R.D. 1775/1933 e dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa o all'Autorità giurisdizionale ordinaria ai sensi del D. Lgs. 02/07/2010 n. 104 art. 133 comma 1) lettera b).

*LA DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI REGGIO EMILIA
Dott.ssa Valentina Beltrame*

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica dalle falde sotterranee ad uso **igienico ed assimilati (zootecnico)** in territorio del Comune di **Reggio Emilia (RE)** località **Marmirolo** richiesta dalla ditta **Società Agricola Giaroli Ello & figli**, in seguito indicata come "Concessionario".

Articolo 1

Descrizione delle opere di presa, ubicazione del prelievo e destinazione d'uso dello stesso

La derivazione si effettua secondo le seguenti modalità:

le opere di presa consistono in n° 2 pozzi, siti in località Marmirolo del Comune di Reggio Emilia (RE) su terreno di proprietà del concessionario, aventi le seguenti caratteristiche tecniche:

- **Pozzo 1 (produttivo):** profondità di m 120 con rivestimento in PVC del diametro interno di mm 170, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di kW 7,5 avente una portata di esercizio di l/s 8,0; – ubicazione: foglio 245 particella 252 coordinate UTM-RER: X = 635.940 Y = 945.877;
- **Pozzo 2 (soccorso):** profondità di m 110 con rivestimento in PVC del diametro interno di mm 180, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di kW 7,5 avente una portata di esercizio di l/s 8,0; – ubicazione: foglio 245 particella 366 coordinate UTM-RER: X = 635.755 Y = 945.810;
- la risorsa derivata deve essere utilizzata per per l'abbeveraggio del bestiame e le esigenze di tipo igienico ed assimilati inerenti l'attività zootecnica per allevamento di bovini svolta dal richiedente con un consumo annuo di m³ 44.000.

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, alla Struttura concedente che valuterà se autorizzarla o meno. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso della Struttura dà luogo a decadenza della concessione.

Articolo 2

Modalità di prelievo dell'acqua

Il prelievo di risorsa idrica dovrà essere esercitato nell'intero arco dell'anno secondo le seguenti modalità:

- portata massima complessiva di prelievo **l/s 8,0**;
- volume annuo complessivo prelevato circa **m³ 44.000**.

Il concessionario deve, inoltre, sospendere ogni prelievo qualora gli venga comunicato dall'Amministrazione concedente il divieto di derivare acque sotterranee.

Articolo 3

Durata della concessione

3.1 La concessione è assentita con durata **fino al 31 dicembre 2025**, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001 .

3.2 Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà della Struttura concedente:

- di dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all'art. 32, comma 1, del R.R. 41/2001;
- di revocarla, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi

di pubblico generale interesse, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

Articolo 4 **Rinnovo della concessione**

4.1 Qualora all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, sarà cura del concessionario **presentare istanza di rinnovo prima della sua scadenza**, ai sensi dell'art. 27, comma 1 del R.R. 41/2001.

4.2 Nel caso in cui il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione alla Struttura prima della scadenza della stessa. In questo caso, per quanto riguarda gli adempimenti necessari, vale quanto indicato all'**art.7.6** del presente disciplinare.

Articolo 5 **Canone della concessione**

5.1 La L.R. n. 3/1999 e s.m.i. ha disposto i canoni per i diversi usi delle acque prelevate e fissato gli importi minimi di tali canoni.

5.2 La L.R. n. 2/2015 ha disposto le modalità di frazionamento dell'importo dei canoni e la scadenza annuale per la corresponsione dei relativi importi.

5.3 L'importo dei canoni pregressi, comprensivi degli interessi legali, dovuti alla Regione Emilia-Romagna, dei quali viene accertato l'avvenuto versamento prima del ritiro del presente atto, ammonta a **€ 165,79** come di seguito specificato:

Annualità	Importo Canone	Importo Versato	Importo da versare o integrare	Interessi Legali	Importo Totale
2001	€ 131,70	€ 1.864,65	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2002	€ 133,25		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2003	€ 135,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2004	€ 136,70		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2005	€ 138,50		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2006	€ 141,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2007	€ 143,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2008	€ 145,50		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2009	€ 148,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	€ 150,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2011	€ 152,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2012	€ 154,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2013	€ 156,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2014	€ 159,00	€ 159,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2015	€ 161,00	€ 161,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2016	€ 161,00	€ 322,16	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2017	€ 161,16		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2018	€ 162,45	€ 162,45	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2019	€ 164,72	€ 0,00	€ 164,72	€ 1,08	€ 165,80
2020	€ 164,89	€ 164,90	-€ 0,01	€ 0,00	-€ 0,01
Totale	€ 2.998,87	€ 2.834,16	€ 164,71	€ 1,08	€ 165,79

Il canone dovuto alla Regione Emilia Romagna per l'anno **2021** ammonta a **€ 164,39**, del cui versamento dovrà essere data attestazione prima del rilascio del presente atto di concessione;

5.4 Fatta salva la facoltà della Giunta regionale di aggiornare, entro il 31 ottobre di ogni anno, gli importi dei canoni annuali per le concessioni di demanio idrico tenendo conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa con decorrenza dall'1 gennaio, **il concessionario, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015, è tenuto ad adeguare il canone** da corrispondere per ogni singola annualità successiva a quella del rilascio della concessione aggiornandolo sulla base dell'indice

dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno;

5.5 Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone alla Regione Emilia-Romagna **entro il 31 marzo** dell'anno di riferimento, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

5.5 La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del R.R. n. 41/2001).

5.6 Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare (art. 32 del R.R. n. 41/2001).

Articolo 6 **Deposito Cauzionale**

6.1 L'importo, quale integrazione della cauzione definitiva originariamente costituita a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, è di **€ 100,00**, da versare prima del rilascio del presente atto di concessione, conseguentemente l'importo aggiornato risulterà pari ad **€ 250,00** corrispondente alla misura minima prevista ai sensi del disposto di cui al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015.

6.2 Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario.

6.3 La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del T.U. n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

Articolo 7 **Obblighi e condizioni particolari cui è assoggettata la derivazione**

7.1 **Dispositivo di misurazione** - il concessionario, qualora non avesse già provveduto, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento dovrà procedere su ogni pozzo all'installazione di idoneo e tarato strumento per la misurazione della quantità d'acqua prelevata e comunicare l'avvenuta installazione a questo Servizio, nonché garantirne il buon funzionamento e comunicare, entro il 31 gennaio di ogni anno, i risultati delle misurazioni effettuate alle seguenti Amministrazioni:

- **ARPAE - SAC DI REGGIO EMILIA** - Piazza Gioberti 4, 42121 **REGGIO EMILIA** - pec: aooe@cert.arpa.emr.it;
- **REGIONE EMILIA-ROMAGNA** - Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici - Via della Fiera 8, 40127 **BOLOGNA** - pec: ambpiani@postacert.regione.emilia-romagna.it;

Il mancato rispetto all'obbligo d'installazione di idoneo strumento di misura è causa di decadenza dal diritto a derivare e ad utilizzare l'acqua pubblica, ai sensi del comma 1 lettera b) dell'art. 32 del R.R. 41/2001.

7.2 **Cartello identificativo** - Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa, o se ubicata all'aperto, in un luogo protetto nelle immediate vicinanze, il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. In caso di furto o smarrimento il concessionario deve informare la Struttura concedente che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

7.3 **Variazioni** - Ogni variazione relativa al contatore (se previsto) e alle opere di prelievo, ivi compresa la sostituzione delle pompe e la modifica della destinazione d'uso dell'acqua derivata, deve essere preventivamente richiesta alla Struttura concedente, che valuterà se autorizzarla. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua, senza il preventivo assenso della Struttura, dà luogo a decadenza della concessione.

Ogni variazione relativa alla titolarità della concessione o a cambio di residenza dovrà **essere tempestivamente** comunicata alla Struttura concedente.

7.4 Stato delle opere - Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. La ditta titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato della derivazione e del suo mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse. E' fatto assoluto divieto, in base alla L.R. n. 7/1983, di utilizzare il pozzo per scarico di liquami o di altre sostanze. Il titolare è responsabile di eventuali utilizzazioni abusive di acqua ed inquinamenti della stessa anche da parte di terzi.

Si prescrive inoltre l'adozione di misure idonee a depurare l'acqua dalla possibile presenza di gas, anche in fase di esercizio del pozzo.

In ogni caso è d'obbligo la rigorosa osservanza delle norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006.

7.5 Sospensioni del prelievo - Il concessionario dovrà sospendere ogni prelievo, qualora gli venga comunicato alla Struttura concedente il divieto di derivare acqua.

Analogamente il prelievo dovrà essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo in ogni caso.

L'Amministrazione, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 95 del D.Lgs n. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni nonché dall'art. 48 del R.R. n. 41/01;

7.6 Cessazione dell'utenza (Titolo III del R.R. n. 41/2001) - Il pozzo non può essere abbandonato senza aver provveduto alla sua disattivazione a regola d'arte.

Nei casi di decadenza, revoca, rinuncia o nel caso che non si intenda rinnovare la concessione, la ditta titolare è tenuta a comunicare a questa Struttura la cessazione d'uso del pozzo entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura del pozzo non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero.

Salvo che non sia diversamente richiesto, il concessionario è tenuto a provvedere, a proprie spese, alla chiusura del pozzo e alla rimozione di tutti i manufatti delle opere di presa per il ripristino nei luoghi delle condizioni richieste dal pubblico generale interesse, secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente.

La Struttura può consentire il mantenimento dei pozzi, su richiesta del concessionario, nei limiti e secondo le modalità indicate all'art. 35 del R.R. 41/2001

7.7 Subconcessione - E' vietato cedere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione.

7.8 Revoca - la concessione può essere revocata in qualunque momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego

Articolo 8 **Sanzioni**

Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione:

- è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della L.R. 3/1999 e ss.mm. e integrazioni, per violazione agli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente disciplinare;
- decade qualora commetta uno o più dei seguenti fatti, eventi od omissioni e diffidato a regolarizzare la propria situazione entro il termine perentorio di 30 giorni, non vi provveda:
 - destinazione d'uso diversa da quella concessa;
 - mancato rispetto, grave o reiterato, delle condizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel disciplinare di concessione;
 - mancato pagamento di due annualità del canone;
 - decade immediatamente dal diritto a derivare in caso di subconcessione a terzi.

L'amministrazione concedente, nel caso di alterazione dello stato dei luoghi che pregiudichi il regime idraulico del corso d'acqua o il regime delle acque sotterranee, può disporre la riduzione in pristino, fissando i modi ed i tempi dell'esecuzione dei lavori. In caso di inosservanza del soggetto obbligato, si provvede all'esecuzione d'ufficio, con recupero delle spese a carico del trasgressore,

secondo le modalità e per gli effetti stabiliti dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639 sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

Articolo 9 **Osservanza di Leggi e Regolamenti**

Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

In considerazione del tipo di utilizzo (**abbeveraggio bestiame**), il concessionario è tenuto, a sua cura e spese, ad adottare le misure necessarie finalizzate al controllo della qualità delle acque utilizzate nonché alla periodica verifica d'idoneità delle stesse, sollevando la Pubblica Amministrazione da qualsiasi responsabilità derivante dal verificarsi di eventuali danni in relazione all'uso effettuato.

È a carico del concessionario l'osservanza di ogni eventuale obbligo di legge derivante da norme specifiche, di qualsiasi livello, o prescritto da autorità competenti ai sensi di legge, ed in particolare di quelli riguardanti la necessità di porre in essere misure atte a prevenire intrusioni anche accidentali nei luoghi in cui avviene la derivazione, nonché di utilizzare, per il prelievo, il sollevamento ed il trasporto della risorsa idrica, apparecchiature tecniche conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza e di rumore.

E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

Firmato per accettazione il concessionario

(Soc. Agr. Giaroli Ello & Figli)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.